SOPRA GLI STATUTI DI VOLTERRA

DEL SECOLO XIII

RELAZIONE

DI

CESARE PAOLI

Estratto dall'*Archivio Storico Italiano*
Tomo XVIII, Anno 1886

FIRENZE
DIREZIONE DELL'ARCHIVIO STORICO ITALIANO
COI TIPI DI M. CELLINI E C.

1886

Al Commendatore Marco Tabarrini, *Senatore del Regno Presidente della R. Deputazione di Storia Patria per le provincie di Toscana, delle Marche e dell'Umbria.*

Sig. Presidente,

Onorato dalla S. V. Chma dell'incarico di esaminare i più antichi Statuti di Volterra (dei quali la R. Deputazione di Storia Patria ha in animo d'imprendere l'edizione), mi recai l'11 di maggio in quella città, dove fui accolto con ogni cortesia dai signori Annibale Cinci conservatore e avv. Ezio Solaini vicedirettore dell'Archivio Comunale e della Biblioteca e Museo Guarnacci. I pochi giorni che avevo disponibili non mi permisero di esaminare, almeno con un'occhiata generale, tutta la ricca serie di oltre cinquanta codici statutari, che possiede quel ragguardevole e bene ordinato Archivio; e credetti bene, per trarre il maggiore profitto possibile della breve dimora, di limitare il mio studio agli Statuti del secolo XIII. Mi ha assistito in questo con molto zelo il sig. Solaini: e debbo aggiungere che gli studi preparatori ch'egli aveva già fatti, con diligenza e con acume, su quei medesimi Statuti, mi hanno non poco facilitato e abbreviato il cammino.

Gli Statuti volterrani del secolo XIII si comprendono in nove volumi; cinque dei quali appartengono alla prima metà del secolo, al periodo cioè del regime consolare e pienamente autonomo: mentre gli altri quattro, scritti poco oltre la metà del secolo stesso, nello spazio di circa un decennio, rappresentano la riforma guelfa o popolare fatta sotto l'influenza del comune di Firenze, non che la reazione contro quella medesima influenza, dopo che Firenze e i guelfi furono sconfitti nel 1260 a Montaperti, e Volterra, con tutte le principali città della Toscana, aderì a re Manfredi e a parte ghibellina. I codici di questi due periodi storici si distinguono anche per le dimensioni materiali, che in quelli del primo periodo son minori: i primi cinque codici infatti misura-

no circa 30 per 19 centimetri; mentre gli altri quattro hanno un' altezza tra i 36 e i 38 e una larghezza tra i 23 e i 26 centimetri. Gli Statuti del primo periodo hanno le segnature G. 1, G. 2, G. 3, G. 4, e il quinto è senza numero: quelli del secondo, G. 7, G. 8, G. 9, e G. 10. I codici G. 5 e G. 6, sebbene siano collocati nella serie degli Statuti di Volterra, riguardano il comune di Montevoltraio, e non è il caso di occuparsene qui.

Nel render conto dei sopraddetti codici statutari, non terrò l'ordine di numerazione che hanno nell'Archivio, essendo in parte irregolare: ma bensì quello della loro effettiva successione storica, quale ho potuto stabilirla con un esame analitico e comparativo. E tale ordine è il seguente:

Primo periodo.

I — G. 3.
II — G. 1.
III — G. 4.
IV — G. 2.
V — senza numero.

Secondo periodo.

VI - G. 8.
VII — G. 7.
VIII — G. 9.
IX — G. 10.

I. (G. 3, anticam. XIII.)

Membran., m. 0,30 × 0,19, di carte 37. Mutilo in principio, e anche in altri luoghi, cioè tra le cc. 3-4, 9-10, 24-25, 34-35, 36-37. Scritto da più mani contemporanee. Legato in asse.

Le date che si leggono in vari capitoli di questo Statuto, contenenti aggiunte a un testo anteriore, vanno dal 1200 al 1219: onde possiamo desumere, che la più antica materia ond'esso è formato antecede il secolo XIII, e che la compilazione o copia del medesimo non è certamente più vecchia del 1219. Vuolsi qui notare che negli Statuti successivi trovasi inserito un capitolo colla data espressa del 1199; e se in questo cod. I manca, la causa deve attribuirsene alla già segnalata mutilazione delle prime carte. Ricerche più accurate nelle carte volterrane del secolo XII, dove sia menzione del Costituto di Volterra (come han fatto il Bonaini, il Rondoni, lo Zdekauer pel Costituto fiorentino), potranno approssimativamente farci conoscere la data della più antica

compilazione di esso Costituto: ma intanto il cod. G. 3 è il più antico codice che ne rimanga.

Da parecchi riscontri possiamo arguire che questo codice è stato la fonte, immediata o quasi, del cod. II (G. 1), rimanendo in vigore fino all'edizione di questo nuovo testo, che fu, come vedremo, nel 1223; non già inalterato, ma anzi progressivamente apparecchiandosi, per un lavorío continuo di emendazione, a divenire nella forma e nella sostanza un Costituto nuovo. Nel testo G. 3 infatti sono scritti di prima mano parecchi capitoli, che più tardi vengono rifiutati o mediante cancellazione, o raschiandoli, o designandoli colla parola *Vacat:* nei margini poi sono di più mani parecchie emendazioni e giunte. Ora i capitoli rifiutati, come sopra è detto, non si trovano più in G. 1; mentre invece le giunte e emendazioni marginali sono nel nuovo codice accettate e inserite dentro il testo.

La riproduzione del testo da G. 3 a G. 1 è uguale nella sostanza, ma non sempre nel formulario. P. es. le formule deliberative: *Ponimus et firmamus, Dicimus et firmamus* ec., che sono in G. 3, non sono conservate in G. 1 e nei codici successivi; nei quali invece si trovano in parecchi capitoli preamboli e motivazioni, che mancano nel codice più antico. Bensì tali modificazioni puramente formali, mentre ci fanno conoscere come l'opera del copista fosse aiutata anche sopra a lavoro da quella dell'emendatore, non s'oppongono al fatto principale della derivazione di G. 1 da G. 3. È questo attestato, a parer mio in modo non dubbio, dal procedimento di rinnovazione continua che subisce G. 3 verso la forma ch'è poi consacrata in G. 1; e dalla conformità di esso, nel suo ultimo momento, col Costituto nuovo: s'è poi in me confermato questo convincimento per la seguente osservazione d'un fatto materiale significantissimo. In G. 3 veggonsi apposte in margine, di contro alle rubriche dei capitoli, certe letterine alfabetiche *a, b, c, d, e, g, h, k,* che in questo codice vanno con ordine saltuario, ma servono di base nel derivato G. 1 a un riordinamento dei capitoli per categorie. Così in questo sono scritte per prime, e raggruppate, le rubriche segnate marginalmente in G. 3 con *a;* poi quelle segnate con *b;* poi quelle con *c,* e via discorrendo; e tutte costituiscono altrettante categorie speciali con speciali titoli, come vedremo. È dunque evidente che quelle letterine furono apposte nei margini di G. 3, perchè servissero di norma al copista come avesse a riordinare il testo nella nuova

copia: la quale nuova copia è appunto il codice che designo col num. II.

II. (G. 1.)

Membran. m. 0,30 × 0,19, di c. 51.

Se il cod. G. 3 è il più antico codice statutario di Volterra che finora si conosca, e si offre come esempio di un testo, che, pur rimanendo in vita, segue della vita le mutevoli vicende, rappresentandoci in atto l'operosità statutaria dei Volterrani dal 1219 al 1223; in questo cod. G. 1 abbiamo lo Statuto più antico che si conservi in forma calligrafica, non alterata da giunte nè da correzioni, e che presenti un primo tentativo d'ordinamento per materie.

La più antica data che si legge nel codice, è il 1199; la più recente, il 1223. Conseguentemente esso non è scritto prima di questo secondo anno; ma è pur certo che non è scritto dopo, poichè il cod. III (G. 4) che gli succede, ha, come poi vedremo, delle disposizioni testuali dell'anno 1224, che non sono nel testo del cod. II.

Il cod. G. 1 ha questo principio: *In nomine sancte et individue trinitatis amen. Incipiunt constitutiones Wlterrane civitatis. Quoniam ecclesia est capud et principium totius Vulterrane civitatis eiusque districtus, sequitur ergo quod ad honorem dei et beate Marie virginis et totius comunis Vulterrane civitatis eiusque districtus, de negotiis ecclesiarum in constitutionibus istis prius tractare debeamus.* E a questo preambolo seguono 62 capitoli, concernenti materie ecclesiastiche politiche e civili, che costituiscono la prima parte dello Statuto, e corrispondono ai capitoli designati nel codice anteriore con lettera *a*.

A c. 13 cominciano le *Constitutiones ad mulieres spectantes vel de hiis loquentes.* Capitoli 63-67, designati nel codice anteriore con lettera *b*.

A c. 14. *Constitutiones de officio Camerarii Wlterrani Comunis.* Capitoli 68-84 (lettera *c*)

A c. 19. *Constitutiones de officio Potestatis et Consulum.* Capitoli 85-149 (lettera *d*.)

A c. 32. *Constitutiones de pactis et conventionibus observandis.* Capitoli 150-157 (lettera *e*.)

A c. 34. *Constitutiones de maleficiis.* Capitoli 158-177 (lettera *g*).

A c. 39. *Constitutiones de dampnis datis.* Capitoli 178-188 (lettera *h*).

A c. 41. *Constitutiones de bandis.* Capitoli 189-227 (lettera *k*).

A c. 43. *Liber de operibus publicis.* Capitoli 228-232. (Dei quali capitoli, due soli, 228 e 232, sono già in G. 3, ma senza lettera; 229 230 vi mancano; 231 è rifatto di pianta).

A c. 48. *Liber de iuramentis,* che comprende i giuramenti del Potestà, del Giudice del comune, del Camarlingo del comune, di quello della Dogana del Sale, e del Popolo Volterrano: le quali formule sono qui raccolte in un libro per la prima volta, sebbene già in G. 3, a c. 37, fosse riferito il giuramento di Ildebrandino di Romeo, che fu potestà di Volterra nel 1217. E poiché si discorre di giuramenti, noterò che a tergo della guardia anteriore di questo cod. G. 1 (II) sono trascritti capitoli dei quattro Vangeli; e i medesimi si vedono trascritti in G. 3 (I), nella citata c. 37, e in G. 4 (III), a c. 66: sulle quali pagine aperte dovettero porre le mani coloro che ebbero da giurare gli Statuti.

III. (G. 4, anticam. XIV.)

Membran. m. 0,30×0,19, di carte 67 colla 53 doppia. Legato in asse.

Possiamo attribuire questo codice al 1224, o poco dopo; non trovando nel testo del medesimo altri anni più recenti di questo, che si legge a c. 5′ e a c. 28, mentre le aggiunte marginali sono degli anni 1228 e 1230, e altre son senza data.

In questo codice è riprodotto in massima parte il testo del cod. II (G. 1), bensì con addizioni testuali che nel codice, da cui questo è esemplato, mancano. Tra le quali, per la data, è notevole la seguente. A c. 5′ è riferito il capitolo *De sententiis et laudamentis a consulibus vel potestate seu eorum iudice datis,* che già si legge in G. 1, e tale quale ivi si legge. Ma nel testo del nuovo codice v'è un'addizione coll'anno 1224; onde si traggono queste due conseguenze: che G. 4 è posteriore a G. 1, e in massima derivato da questo; e che G. 1, come ho detto anche sopra, è anteriore al 1224.

IV. (G. 2.)

Membran. m. 0,30×0,19, di carta 61. Legato in asse.

Dipende da G. 4, del quale riferisce, inserite nel testo, le addizioni marginali, e ne ha poi altre sue proprie nei margini. Ora, se consideriamo che gli anni segnati nel presente testo, posteriori al 1224, sono 1227, 1228, 1229, 1230, e che la più antica

data delle addizioni marginali è il 1.° gennaio 1231 (1232 st. com.), possiamo designare l'età di questo cod. col doppio anno 1230-31. Aggiungo che la disposizione materiale di questo codice è assai disordinata.

V. (senza numero.)

Membran. m. 0,29×0,18, di carte 126 (numerate sino a cxvj in numeri romani), scritto tutto da una mano; corroso nei primi quinterni. Legato in mezza pelle nera. Proviene dalla Libreria Brancacci.

Consiste di due parti distinte, come appresso:

I. *In nomine patris et filii et spiritus sancti amen. Ad honorem dei et beate Marie virginis et omnium sanctorum et sanctarum dei, et ad honorem Vulterrani comunis eiusque districtus. Hec sunt Constitutiones Wlterrane civitatis.* Sono 308 capitoli, con un proemio: *Quia ubique terrarum, ubi christianitatis religio colitur, ecclesia est capud* ec. Il primo capitolo è intitolato *De hereticis et sodomitis*; l'ultimo, rubricato, *Ut forenses creditores faciant cassari cartas, et ut faciant rationem in curia Vulterrana,* con altri dieci capitoli senza rubrica.

II. *In nomine* ec. *Ad honorem* ec. *Hec sunt Constitutiones Vulterrane civitatis.* Sono 80 capitoli, il primo dei quali è intitolato *De drictura curie,* e l'ultimo *Sacramentum notarii camerarii.*

Può nascere il dubbio se in questo codice non siano confusi, per rilegatura moderna, due Statuti distinti. Ma io non lo credo. I soli argomenti che potrebbero convalidare un tale dubbio sono questi: che ciascuna delle due parti ha un'intitolazione quale si conviene a un principio di Statuto; che nella parte I sono due capitoli, il 5 e il 21, che si ritrovano uguali nella II ai num. 53 e 36. Ma più sono gli argomenti in favore dell'unità originaria del codice. Primo, la scrittura in tutte e due le parti è uguale; e uguali anco le dimensioni della colonna dello scritto (m. 0,185×0,087); nè vogliamo tener conto della paginatura in numeri romani, che procede in serie unica dal principio alla fine, perchè, sebbene antica, non è forse originale. Poi, intrinsecamente, eccezione fatta di quei due capitoli raddoppiati (forse per una svista dell'amanuense), tutti gli altri capitoli delle due parti sono diversi, e rappresentano complessivamente la materia di ogni altro Statuto. Ora, si domanderà, perchè si sono volute distinguere le due parti in modo tanto solenne, quasi che fossero due Statuti distinti? For-

se con un intendimento giuridico sistematico; forse con riguardo ai diversi magistrati a cui più specialmente appartenesse la cognizione e l'applicazione delle cose contenute nell'una o nell'altra parte (le quali congetture propongo in modo semplicemente interrogativo, non avendo avuto tempo di studiarle): ma ciò non toglie che le due parti contengano complessivamente, come io diceva, la materia di uno Statuto unico; che siano scritte a uno stesso momento; e che fossero fin da principio destinate, come si ricava dai caratteri paleografici, a stare insieme in un codice unico.

Quanto al tempo della fattura di questo codice, noi possiamo determinarlo tra il 1238 e il 1241, essendo questa la più antica data delle addizioni marginali, quella la più moderna che si legga nel testo.

Fin qui i codici della più antica costituzione di Volterra: gli altri quattro, dei quali debbo ora discorrere, appartengono, come ho notato in principio, a un nuovo periodo storico. Lo studio della cronologia di questi quattro codici non è senza difficoltà, ed è intimamente connesso colle mutazioni e le riforme del governo e degli ordinamenti politici del comune Volterrano. Ora del momento storico di queste riforme non c'è da aspettarsi notizie precise dagli scrittori volterrani: il Giachi (*Saggio di ricerche,* Parte I, cap. III) dà del governo politico di Volterra informazioni generiche e complessive senza distinzione di tempi: meglio osserva la ragione cronologica il Cecina (*Notizie istoriche,* p. 50); ma anche le notizie di lui non possono dirsi complete nè sempre esatte. Bisogna dunque chiedere agli Statuti medesimi la soluzione del problema. Dal confronto intimo dei vari testi; dal contributo che questo lavorio, posteriore alla scrittura di ciascun codice, ha recato alla composizione dei testi successivi, potremo desumere l'antichità relativa dei varî codici, e possibilmente determinare il momento storico di ciascuno. Questo studio, per ristrettezza di tempo, io l'ho fatto assai rapidamente: ma, per quanto mi pare, i criterî principali della successione cronologica dei diversi codici sono fin d'ora sufficientemente determinati.

VI. (G. 8.)

Membran. m. 0,36×0,23, di carte 97. Mutilo in fine.

Questo codice, scritto a tempo del potestà Alberto di Segalare, il cui nome si legge nel titolo (cioè, nell'anno 1252), non potrebbe

forse a rigore assegnarsi tra gli Statuti del secondo periodo: ma lo pongo a capo di questi, perchè è in certo modo l'anello di congiunzione tra i codici della prima serie e quelli della seconda. Serba infatti il carattere dei primi, in quanto vi sono sempre nominati come reggenti i consoli, nè v' è alcun cenno della riforma guelfa e dell'ordinamento del popolo: ma s'accosta ai secondi per le forme esteriori e per la distribuzione sistematica del contenuto in nove parti. La data più antica che si legge nel testo è l'anno 1241, la più recente, il 1251: il codice ha inoltre molte giunte e correzioni marginali. Possiamo dire pertanto che questo codice ci rappresenta l'ultimo periodo dell'attività statutaria del governo consolare, e ci conduce sin proprio alla vigilia della riforma popolare: ai codici poi della nuova età offre già elaborata la materia da conservarsi e già stabilito l'ordinamento sistematico.

VII. (G. 7.)

Membran. m. 0,38×0,25, di carte 66.

È diviso in nove parti o libri, come il precedente e gli sta innanzi un rubricario, che nel cod. VI manca. Ora, dal confronto di questo rubricario coi titoli dei libri e dei capitoli che si leggono via via nel testo, l'ordinamento dello Statuto apparisce essere il seguente:

Libro I, senza titolo. Ha 21 rubriche, la prima delle quali è *De ecclesiis et clericorum negotiis atque factis*, l'ultima, *De illo qui fuerit castaldio sive sindicus vel procurator*.

II. *De officio potestatis*. Rubriche 234.
III. *De bandis*. Rubriche 110.
IV. *De officio iudicis*. Rubriche 63.
V. *De camerarii officio*. Rubriche 12.
VI. *De consulum placiti officio et eorum notariis*. Rubriche 2.
VII. *De querimoniis bandorum*. Rubriche 11.
VIII. *De provisorum officio*. Rubriche 3.
IX. *De castaldis*. Rubriche 31.

(Notisi, che i capitoli di questi due ultimi libri, che nel rubricario sono numerati in due serie distinte, nel corpo dello Statuto procedono di seguito in serie unica.)

Cerchiamo ora in che relazione di tempo stia questo codice col precedente, e possibilmente quale sia il momento storico della sua compilazione.

Che questo cod. G. 7 sia più moderno del precedente non è da dubitarsi. Vediamo infatti che i capitoli del cod. VI (G. 8), già cancellati in quel testo, non sono riprodotti qui in G. 7: mentre invece nel testo di questo sono accettate parecchie giunte e correzioni, che nel codice precedente erano scritte nei margini. Ci sono poi nella composizione del nuovo testo tanti rimaneggiamenti e cose nuove, da farci ritenere che G. 7 non derivi immediatamente da G. 8, ma ci sia stata di mezzo una nuova elaborazione prodotta dal cambiamento dello Stato. La qual cosa ci è confermata anche da un'altra considerazione. Nel testo di G. 7, che ora esaminiamo, si trovano pur sempre nominati i consoli per influenza del modello precedente, ma in vari altri luoghi sono nominati gli anziani creati dalla riforma del 1253: e questa contradizione serve a comprovare come alla formazione del nostro Statuto abbiano cooperato due elementi: il testo di Alberto di Segalare (G. 8) come fondo, e la susseguente riforma dello stato guelfo come rimaneggiamento.

Per istabilire l'età del codice, osservo intanto che a c. 28' leggiamo l'anno 1252. Questo potrebbe servirci come punto di partenza; ma già sappiamo che il codice è scritto dopo la riforma del 1253: dimodochè ci resta da indagare se appartenga a codest'anno o a qualche anno posteriore. La parte ultima del rubricario ci potrà dare gli elementi a ciò opportuni.

In esso rubricario, esaurito l' indice dei nove libri, seguono queste due serie speciali:

Rubrice constituti et ordinamentorum populi Vulterrani comunis super quibus iuraverunt homines infrascripti. Rubriche 11.

Rubrice constituti et ordinamentorum que venerunt de Florentia. Rubriche 37.

Queste rubriche bensì non hanno corrispondenza nel corpo dello Statuto; e possiamo essere certi che il testo delle medesime non vi fu mai inserito, perchè una nota scritta in fine del codice, di caratteri antichi, dà il computo esatto dei quaderni e dei fogli che lo compongono, e questo computo corrisponde con assoluta precisione allo stato presente del codice: *Hoc constitutum est viij quaternorum; et quilibet quaternus est viij pergamenarum, et habet in inceptu constituti iiij pergamenas rubricatas, et in fine eiusdem ij pergamenas, in quibus est hec notula scripta.* Ora, questi capitoli rubricati in G. 7 noi li troviamo riferiti te-

stualmente in G. 9 (cod. VIII), in quattro carte intruse nell'ultimo quaderno, e senza che siano annunziati nel rubricario di esso codice. Ma c'è questo di notevole: che, esaminata la scrittura dei detti capitoli, tanto per la forma quanto per il tòno dell'inchiostro, essa corrisponde piuttosto alla scrittura del cod. G. 7, che non a quella di G. 9: onde possiamo arguire che essi fossero scritti insieme col cod. G. 7 e per esso codice, sebbene non vi fossero mai inseriti e fossero anzi trapiantati più tardi in un altro codice. Stabilita così la contemporaneità del cod. G. 7 e delle due serie di capitoli complementari (intrusi poi in G. 9), resta che colla scorta di questi cerchiamo la data del codice medesimo.

Gli undici capitoli della prima serie si leggono a c. 74-74' del cod. G. 9, con questo titolo: *Constituta et ordinamenta populi Vulterrani, super quibus iuraverunt homines infrascripti anno domini M. CC. lij, indictione xj,ª die idus martii.* Questi ordinamenti dunque furono giurati il 15 marzo 1253 (st. com.): non furono scritti qui per la prima volta, ma in una speciale carta o breve di giuramento, dov'erano nominati gli *homines infrascripti,* i cui nomi qui nel codice non sono riferiti: ma è molto probabile che la detta carta di giuramento servisse di modello immediato alla presente copia. Ora, ammessa questa probabilità, se si ripensi che il cod. G. 7 non ha nel proprio testo date più recenti del 1252, e che in qualche parte attinge a fonti anteriori alla riforma, può stabilirsi, io credo, con molta verosimiglianza che esso sia scritto nei primi momenti della riforma, cioè in quello stess'anno 1253, in cui furono scritti e giurati gli ordinamenti del popolo.

Gli altri trentasette capitoli (G. 9, cc. 74'-77) non hanno data nè titolo: ma nel rubricario di G. 7 è detto, lo ricordiamo, che i medesimi *venerunt de Florentia.* Ora questa circostanza potrebbe farci dubitare se ad essi convenga l'anno sopra espresso, o se non dobbiamo piuttosto rimandarli (e per conseguenza, anche tutto lo Statuto) a un anno più in qua. Narra Gio. Villani (VI, 57), che i Fiorentini, tornando dalla presa di Poggibonsi nell'agosto 1254, entrarono per forza e vittoriosamente in Volterra, " che la teneano i ghibellini ", e " a loro guisa riformaro la signoria, e poi ne " mandarono fuori i caporali de' ghibellini ". E il Cecina (*Notizie istoriche,* p. 53-54), col sussidio dei documenti, aggiunge che i vincitori condussero via con sè degli ostaggi: e, mentre li ritennero, imposero al comune Volterrano varie riforme, e presero a

riguardo di esso varie deliberazioni, " dalle quali apparisce avere " eglino posto i Volterrani in qualche sorte di soggezione ". Potrebbe ora supporsi che i sopraddetti ordinamenti *que venerunt de Florentia* siano una conseguenza del fatto d'armi del 1254; ma io non lo credo; e credo invece che l'abbiano preceduto, e ne siano, anzichè una conseguenza, una causa.

Anzi tutto è da considerare che questi trentasette capitoli sono intimamente connessi cogli undici giurati il 15 marzo 1253; e costituiscono tutti insieme la riforma e l'ordinamento del popolo. Ora non è a dubitarsi che tale riforma si facesse sotto l' influenza del comune di Firenze capo naturale e propagatore operoso dell'idea guelfa e democratica in Toscana. Quest' influenza fu dapprima puramente morale, puramente dottrinale, e di ciò fanno testimonianza i capitoli *que venerunt de Florentia*, nei quali, mentre v' è esemplato l'ordinamento popolare fiorentino del 1250, Firenze non è mai menzionata nè anche in modo indiretto. Ciò dimostra che il comune di Firenze, quando dettò quei capitoli, non aveva ancora una supremazia politica sulla città di Volterra, come l'ebbe dopo il 1254; ma fin d'allora dovette essere nei suoi riposti intendimenti di farli accettare pienamente per amore o per forza. Ora è possibile che il comune di Volterra non procedesse in ciò con sufficiente energia, e in ispecie eccitasse i sospetti e il malcontento di Firenze con volere conservare in città e partecipi al governo i ghibellini, verso i quali la repubblica guelfa, mirando a un predominio esclusivo, non aveva tolleranza nè pietà. E così avvenne che i Fiorentini si mossero a dare l'ultima mano, colle armi, alla riforma guelfa di Volterra; e così avvenne che gli ordinamenti del popolo volterrano, dettati in Firenze nel 1253, scritti e giurati in quell'anno, ebbero sanzione effettiva dopo la vittoria fiorentina del 1254. Riguardo poi alle riforme che a questa conseguitarono, citate dal Cecina, esse riguardano piuttosto l'ufficio del potestà che l'ordinamento del popolo; piuttosto le relazioni di soggezione della città di Volterra verso i Fiorentini, che la sua costituzione interna; e, se bene si ripensi, altro non vogliono dire le parole del Villani: " a loro guisa riformaro la signoria ".

Riepilogando il fin qui detto: lo Statuto VII non ha nel proprio testo altre date più recenti del 1252; certi confronti coi testi anteriori, ai quali egli attinge, mostrano che fu esemplato, quando la riforma popolare e guelfa non era ancora effettivamente nè pienamente compiuta; i 48 ordinamenti, che dovevano essere

aggiunti al suo testo per dargli perfezione nel senso della riforma, sono del 1253; i detti ordinamenti sono scritti dalla stessa mano che ha scritto lo Statuto, e nello stesso tempo: conseguentemente lo Statuto VII può ragionevolmente attribuirsi all'anno 1253.

VIII. (G. 9.)

Membran. M. 0, 38×0, 26, di carte 77. Legato in asse.

È diviso anche questo in nove parti, e preceduto da un rubricario. Il numero bensì dei capitoli di ciascuna parte o libro non concorda col precedente: il libro I ha 19 rubriche; il II, 210; il III, 110; il IV, 63; il V, 12; il VI, 1; il VII, 11; l'VIII, 3; il IX, 61.

La data più recente che si legge nel testo di questo cod. è l'anno 1258: onde si può desumere che fu scritto o compiuto di scrivere non prima del detto anno. Ma, rispetto alla compilazione intrinseca del testo, essa non è certamente tutta di un getto, ma rappresenta le varie fasi del periodo storico guelfo dal 1253 al 1260. Vediamo infatti:

1.° che non vi sono più nominati i consoli, ma solamente il podestà: onde è chiaro che, per questo capo essenziale, il testo presente non attinge più a fonti anteriori al 1253.

2.° che bensì il *Capitaneus* non è nominato nel testo, ma aggiunto nelle interlinee; e gli ordinamenti del popolo, come ho già esposto più sopra, non sono indicati nel rubricario, e se appariscono nel testo, ciò dipende dall'intrusione in questo di un quaderno del codice precedente. Onde possiamo dedurre che questo codice G. 9, apparecchiato come statuto del Comune ossia del Potestà, ricevette poi nella copia altre modificazioni per farlo servire anche come statuto del Popolo. E non è forse lontano dal vero il supporre che la vittoria fiorentina del 1254 e la conseguitane preponderanza di quella repubblica abbiano determinate tali modificazioni; e accadde fors' anche per le medesime cause, che le quattro carte contenenti gli ordinamenti popolari del 1253, trascurate o disperse quando fu messo insieme il cod. VII, fossero ora premurosamente raccolte e inserite nel nuovo Statuto.

Che poi questo sia anteriore al 1260, lo desumiamo, oltre che dal carattere guelfo delle sue disposizioni, da un' alterazione materiale fatta al suo titolo appunto nell'epoca ghibellina. Il tito-

lo, di prima mano, diceva: ... *ad honorem et utilitatem Vulterrani comunis...:* poi una mano posteriore alla scrittura del codice, raschiando riscrivendo e occupando in parte anche l'interlinea, v'introdusse il nome *illustrissimi domini regis Manfredi.*

IX. (G. 10).

Membran. M. 0,37×0,24, di dieci quaderni senza numerazione di carte.

È diviso in dieci parti o libri, preceduti da un rubricario. I primi nove libri corrispondono per la divisione della materia ai codici precedenti, salvo certe differenze nel numero dei capitoli (I, rubriche 19. II, 206. III, 108. IV, 62. V, 12. VI, 1. VII, 11. VIII, 3. IX, 65): il decimo poi, intitolato *De ordinamento populi,* comprende parte degli *Ordinamenta populi* e degli *Ordinamenta que venerunt de Florentia,* del 1253, ridotti qui a 33 capitoli.

Il codice è scritto a tempo della signoria di re Manfredi, cioè dopo il 1260; e infatti nella rubr. 62 del libro VIII Tegghiaio di Cargozza, che fu potestà di Volterra nel 1259, è nominato al tempo passato: *dominum Teghiarium olim potestatem Vulterrani comunis.*

È bensì notevole che a questo Statuto, copiato in epoca ghibellina, ha servito di modello un testo guelfo, cioè il G. 9; per la qual cosa s'incontrano in esso delle strane e curiose contradizioni.

Nel titolo è scritto di prima mano il nome di re Manfredi, perchè questo era stato già intruso da un correttore nel codice che ha servito di modello al presente: ma a capo degli ordinamenti del popolo (che, come ho detto, costituiscono il libro X) questo nome non si legge nel testo, perchè nel codice precedente non c'era; ma è stato aggiunto nel margine: *ad honorem et reverentiam serenissimi domini rejis Manfredi et sui vicarii in Tuscia.*

Di più, mentre nel codice precedente il *Capitaneus* è aggiunto nell'interlinea, qui il copista, accettando il modello, lo ha inserito nel testo: ma un correttore ghibellino s'è dato cura di dar sempre di frego al nome di quella istituzione popolare.

E qui viene opportuno di segnalare certe curiose osservazioni cronologiche, che, a proposito di questo codice e del precedente, hanno fatto il Cecina e il suo annotatore Flaminio Dal Borgo. (*Notizie istoriche della città di Volterra,* p. 47-49).

Supponendo che il cod. VIII (G. 9) sia dell'anno 1252, perchè questa data hanno gli ordinamenti del popolo in esso inseriti, e senz'accorgersi che il nome di Manfredi vi fu incluso più tardi, il Cecina fa un certo suo particolare ragionamento, per dimostrare o che re Corrado (a cui succedette Manfredi) dovette essere morto nel 1252, come scrive il Villani (VI, 45), e non nel '54, com'è la comune e accertata tradizione degli scrittori; oppure, che i Volterrani, allettati dall' „ incantatore „ Manfredi, lui riconoscessero signore prima che fosse morto il legittimo re. Il Dal Borgo poi prende a considerare il cod. IX (G. 10), dove il nome di Manfredi è scritto di prima mano a capo del I libro e marginalmente a capo del X: e ritenendo al solito scritto anche questo codice nel 1252, e riputandolo rispetto a questa data „ infallibile documento „, rafforza la seconda opinione del Cecina, e colle parole di lui si scandalizza della precoce adesione dei Volterrani al re usurpatore.

Ma l'uno e l'altro dei due benemeriti eruditi non si sono accorti di tre cose semplicissime:

che nel cod. VIII, scritto verso la fine del periodo guelfo, il nome di re Manfredi è stato inserito più tardi, cioè dopo la vittoria ghibellina del 1260;

che il cod. IX, sebbene sia esemplato da un testo guelfo, è scritto sotto la signoria di re Manfredi;

e che l'anno 1252 (1253 stile comune) degli ordinamenti del popolo non è un criterio per determinare la data dei codici VIII e IX, perchè i detti ordinamenti derivano da un codice e da un'epoca anteriore.

Mi rimarrebbe ora da fare alcune proposte relative al metodo da tenersi nella pubblicazione di questi Statuti. Ma la S. V. vorrà permettermi di limitarmi ad alcune idee generali, ed anche La prego di non volerle considerare come definitive. Imperocchè la ristrettezza del tempo mi ha impedito di fare un esame comparativo sufficiente delle materie contenute nei vari codici; e inoltre, per il ritardo frapposto a scrivere questa relazione, dacchè tornato in Firenze il 16 maggio altre cure mi distrassero, non ho più tanto viva dinanzi agli occhi della mente l'impressione delle cose vedute e delle conferenze avute a questo proposito coll'egregio avv. Solaini.

In massima io credo che dovrebbero pubblicarsi per intero

gli Statuti I e II: il primo, perchè è la fonte principe, per quanto mutila in qualche parte, e perchè ci rappresenta il lavoro di formazione e di evoluzione del più antico Costituto volterrano superstite; e l'altro, perchè è il più antico testo che sia completo e in qualche modo ordinato. Un sistema di varianti e di richiami a piè di pagina, e una o più tavole di confronto, potrebbero dar notizia ai lettori della materia contenuta nei codici III, IV e V, delle conformità o differenze, delle giunte o detrazioni, della uguale o variata disposizione.

Anche il cod. VI vorrebbe essere pubblicato per intero, perchè serve di legame tra gli Statuti del primo e secondo periodo, e perchè è tanto pieno di rimaneggiamenti di annotazioni e di giunte, che importa di conoscerlo nel suo aspetto completo. Nè di minore importanza sarebbe la pubblicazione integrale del cod. VII, primo della riforma guelfa, del quale ho lungamente discorso, e al quale vorrei che nella stampa si restituissero i 48 capitoli complementari, malamente intrusi e trapiantati nel cod. VIII. Rispetto agli Statuti VIII e IX, potrebbe tenersi lo stesso sistema che ho proposto per gli Statuti III, IV e V.

Queste proposte, mi piace di ripeterlo, hanno bisogno di essere studiate e approfondite meglio: ma confido che possano servire come punto di partenza agli studi ulteriori. Io credo che, se la Deputazione vorrà affidare al sig. Ezio Solaini l'incarico della pubblicazione degli Statuti Volterrani, avrà in esso un giovine e intelligente lavoratore, che farà le cose a dovere e con metodo rigorosamente scientifico. Quanto a me, mi terrò sempre onorato e lietissimo di dare in quanto so e posso il mio contributo, ogniqualvolta piaccia alla Regia Deputazione di valersi, per questo o per altro oggetto, dell'opera mia.

Accolga, signor Presidente, i sensi del mio profondo ossequio, e mi creda

Suo dev.mo
CESARE PAOLI.

Firenze, 8 luglio 1886.